

Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROGRAMMA

Audizione pubblica

su

LA DECISIONE DI PRÜM:

***Può esistere un equilibrio tra protezione dei
dati e cooperazione efficace di polizia?***

**Lunedì 7 maggio 2007
dalle 15.00 alle 18.30**

**Sala PHS 4B 001
(Edificio Paul-Henri Spaak)
Bruxelles**

Meno di un anno fa, il 22 giugno 2006, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni tenne un seminario pubblico sulla Convenzione di Prüm cui parteciparono i parlamenti nazionali degli Stati membri, i rappresentanti delle istituzioni europee e le autorità nazionali ed europee per la protezione dei dati. All'epoca era difficile prevedere che la trasposizione di alcune misure della Convenzione Prüm nel quadro dell'Unione Europea sarebbe diventata realtà in meno di un anno. La situazione è cambiata quando la Presidenza tedesca ha deciso di rendere prioritaria l'integrazione di alcune misure del Trattato di Prüm nella struttura giuridica dell'UE.

Sette Stati membri dell'UE hanno sottoscritto il trattato di Prüm il 27 maggio 2005 al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale¹. Il trattato è entrato in vigore in Austria e Spagna il 1° novembre 2006 e in Germania il 23 novembre 2006 ed è stato inoltre ratificato da Belgio e Lussemburgo dove entrerà in vigore entro l'inizio di Maggio. Altri otto Stati membri hanno formalmente dichiarato la loro intenzione di aderire al trattato². Il trattato prevede la cooperazione transfrontaliera mediante lo scambio di informazioni dei dati del DNA, delle impronte digitali, dell'immatricolazione dei veicoli, dei dati personali e non, relativi alla cooperazione transfrontaliera di polizia tra le parti contraenti.

Il trattato di Prüm è strettamente correlato all'UE dal punto di vista del contenuto. L'iniziativa tedesca di integrare il trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'EU ha riscosso un ampio consenso durante la riunione del Consiglio di Dresda il 15-16 gennaio 2007 e un accordo è stato raggiunto sulla trasposizione delle "parti essenziali" del trattato di Prüm mediante una decisione del terzo pilastro durante il Consiglio GAI del 15 febbraio 2007³. L'iniziativa originale di Prüm includeva molte disposizioni che riguardavano competenze del primo pilastro e che pertanto sono state omesse dalla decisione del Consiglio.

Lo scopo della decisione sul trattato di Prüm è di intensificare e accelerare lo scambio di informazioni tra le autorità preposte all'applicazione della legge. L'obiettivo deve essere raggiunto consentendo il confronto del profilo del DNA di un individuo con i profili presenti nei database automatizzati degli Stati membri. È possibile effettuare collegamenti tra questi dati personali mediante punti di contatto nazionali da definire e utilizzarli nella lotta contro il terrorismo. È inoltre possibile lo scambio di dati relativi alle impronte digitali e all'immatricolazione dei veicoli. Alcune misure sono state forzatamente escluse perché rientrano nel primo pilastro o perché troppo controverse, come ad esempio le disposizioni per l'inseguimento transfrontaliero.

Il principio di "disponibilità" contenuto nel programma dell'Aia concordato nel novembre 2004 sostiene che "...lo scambio di informazioni dovrebbe essere disciplinato dalle condizioni... tenendo conto del principio di disponibilità..." per consentire a un funzionario di sicurezza di uno Stato membro di ottenere da un altro Stato membro le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue mansioni⁴. Sebbene la Commissione abbia presentato un progetto di decisione quadro sul principio di disponibilità nell'ottobre 2005, ad oggi non sono stati fatti progressi a tale riguardo. Quali sono le implicazioni per la decisione quadro sul principio di

¹ Le sette parti contraenti iniziali sono: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria.

² Finlandia, Italia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Romania, Bulgaria e Grecia. Il parlamento finlandese (Eduskunta) ha ratificato il trattato di Prüm che entrerà in vigore il 17 giugno 2007.

³ Comunicato stampa. 2781^a sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni". Bruxelles, 15 febbraio 2007. 5922/07.

⁴ Conclusioni della Presidenza. Bruxelles, 4-5 novembre 2004. Allegato 1. 14292/1/04 REV 1.

disponibilità derivanti dall'introduzione di alcune misure del trattato di Prüm nel quadro dell'UE?

Questioni in sospenso:

Vi sono un certo numero di questioni che necessitano di essere discusse e analizzate per poter valutare l'impatto di tali misure sui cittadini dell'UE, nonché sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È possibile trovare un equilibrio tra la richiesta di una cooperazione di polizia efficace e operativa nella lotta contro le principali minacce alle basi dell'UE e la tutela dei diritti fondamentali?

La proposta del Consiglio di introdurre alcune parti del trattato di Prüm nel diritto dell'UE rispetto al sistema originale di Prüm creerà innanzitutto un sistema a due strutture. Quale sarà l'effetto di questo sistema sulla capacità operativa degli Stati membri nell'ambito della cooperazione di polizia nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera? Il trattato internazionale di Prüm prevedeva l'introduzione dello stesso nel quadro giuridico dell'UE tre anni dopo la sua entrata in vigore¹. La proposta è stata in realtà formulata solo alcuni mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Non c'è stata pertanto alcuna possibilità di eseguire una valutazione di impatto, un'opinione precedentemente sostenuta dai membri del Parlamento europeo e dal Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD). Un'altra questione di assoluta importanza riguarda l'opinione affrettata del PE e l'opinione vincolata concessa al PE durante la procedura di consultazione. Quali sono le implicazioni della mancata vigilanza democratica e parlamentare? La questione destava preoccupazioni già al momento della negoziazione e dell'adozione internazionale del trattato di Prüm. I parlamenti nazionali, infatti, sono stati coinvolti solo in fase di ratifica² e il Parlamento europeo non è stato coinvolto. Un altro elemento di preoccupazione riguarda la protezione dei dati: le disposizioni di protezione dei dati sono adeguate tanto quanto le misure contenute nel progetto di decisione del Consiglio sono espansive e invasive?

Per valutare l'impatto sull'UE e sugli Stati membri, la discussione deve vertere sugli elementi fondamentali del progetto di decisione del Consiglio. Dal momento che viene stabilito l'obbligo legalmente vincolante di creazione di database nazionali del DNA in tutti gli Stati membri³, sono questi in grado, dal punto di vista tecnologico, di conformarsi a tale principio? Tutti gli Stati membri possiedono database di DNA? In caso contrario, quali li possiedono e quali no? Per quanto riguarda il controllo dell'accesso ai dati, esistono casi in cui i dati potrebbero essere trasmessi in caso di presunzione di rischi. Che cosa effettivamente giustifica una presunzione di rischio? Un'analisi di impatto globale dal punto di vista della protezione dei dati risulta pertanto necessaria a livello sia nazionale che europeo. Sono previsti possibili problemi? Quali sono le implicazioni da un punto di vista pratico?

Chi dovrà sostenere il costo di questo programma⁴? Chi si occuperà della creazione dei database

¹ Articolo 1, paragrafo 4. Consiglio dell'Unione europea. *Convenzione di Prüm*. Bruxelles, 7 luglio 2005. 10900/05.

² Lo stesso è accaduto per le autorità nazionali per la protezione dei dati. La Commissione nazionale francese dell'informatica e delle libertà (CNIL), ad esempio, ha avuto soltanto la possibilità di esprimere riserve o di fare una dichiarazione da allegare ai documenti di ratifica: raccomandazione CNIL n. 2006-220 del 28 settembre 2006.

³ Articolo 2, paragrafo 1: "Gli Stati membri si impegnano a creare e gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini...". Consiglio dell'Unione europea. Decisione 2007/.../GAI del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera. Bruxelles, 6 marzo 2007. 6566/1/07.

⁴ Vedere gli articoli 34 e 35 (Misure di attuazione e Spese), *ibid.*

nazionali? Alcuni Stati membri hanno già richiesto l'assistenza finanziaria. Il programma verrà finanziato dal bilancio comunitario o dagli Stati membri? La mancanza di metodi definitivi e privi di ambiguità non rischia di compromettere la sinergia e l'armonizzazione delle misure contenute nel progetto di decisione del Consiglio? Qual è la relazione tra i meccanismi tecnici e amministrativi dell'accordo di applicazione rispetto alla Convenzione Prüm?

**Gruppo di apertura
dalle 15.00 alle 16.00**

Stavros Lambrinidis (Vicepresidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni)

Fausto Correia (Relatore, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Presentazione del progetto di relazione sulla decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (10 minuti)

Günther Krause (Presidenza tedesca del Consiglio, Presidenza della commissione articolo 36)
Il punto di vista della Presidenza tedesca e la situazione attuale nel Consiglio (7-10 minuti)

Denise Sorasio (Direttore per la sicurezza interna e la giustizia penale, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, Commissione europea) (da confermare)
Il punto di vista della Commissione e la situazione attuale (7-10 minuti)

Discussione: 30 minuti

**I parte
dalle 16.00 alle 17.00**

**Implicazioni di una prospettiva di attuazione
Aumento della cooperazione transfrontaliera: aspetti tecnici e operativi**

Il progetto di decisione del consiglio prevede il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera mediante la creazione di una rete di database nazionali, ad esempio del DNA) per consentire lo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. In cosa consisteranno concretamente queste misure di cooperazione tra gli Stati membri? L'aumento della cooperazione fornirà benefici tangibili alla polizia e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge?

Reinhard Schmid (Ministero federale austriaco dell'Interno, Responsabile dell'Ufficio per l'identificazione biometrica)
I processi relativi allo scambio dei dati del DNA (7-10 minuti)

Fabrizio Gandini (Ministero della giustizia, Italia) (da confermare)
La cooperazione di polizia: aspetti pratici per le autorità (7-10 minuti)

Pedro Pereira (Rappresentanza permanente del Portogallo)
La Convenzione e il suo Accordo di attuazione (7-10 minuti)

Discussione: 30 minuti

II parte
dalle 17.00 alle 18.00

Misure di protezione e di scambio dei dati
Rapporto tra Prüm e la decisione quadro sulla protezione dei dati

Il progetto di decisione del Consiglio prevede lo scambio dei dati su DNA, impronte digitali, immatricolazione dei veicoli e dati personali e non per gli eventi transfrontalieri di massa. Quali sono le implicazioni per la protezione dei dati? Come è possibile garantire che il mantenimento dell'equilibrio tra l'aumento della cooperazione e la tutela dei diritti alla riservatezza?

Peter Hustinx (Garante europeo per la protezione dei dati)

I termini del progetto di decisione del Consiglio assicurano una protezione dei dati adeguata? (7-10 minuti)

Peter Schaar (Presidente del gruppo di lavoro sull'articolo 29, Commissario federale tedesco per la protezione dei dati)

I termini del progetto di decisione del Consiglio assicurano una protezione dei dati adeguata? Il punto di vista nazionale. (7-10 minuti)

Mestre Dulce Lopes (Professore assistente presso la facoltà di legge dell'Università di Coimbra, Portogallo)

Prüm in relazione agli strumenti internazionali, comunitari e nazionali (7-10 minuti)

Discussione: 30 minuti

Conclusioni
dalle 18.00 alle 18.30

Denise Sorasio (Direttore per la sicurezza interna e la giustizia penale, Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, Commissione europea) (da confermare) (10 minuti)

Günther Krause (Presidenza tedesca del Consiglio, Presidenza della commissione articolo 36) (10 minuti)

Fausto Correia (Relatore) (10 minuti)

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

Le presentazioni saranno limitate a 10 minuti (si veda il programma per i dettagli).

Si darà la parola ai deputati secondo l'ordine di ricevimento delle richieste.

Gli oratori che desiderano integrare i loro discorsi possono farlo trasmettendo in anticipo documenti scritti alla segreteria (preferibilmente in inglese o in francese) (e-mail: ip-libe@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti nel corso della riunione.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALL'AUDIZIONE

Il seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non dispongono di un badge di accesso del Parlamento europeo devono richiederlo in anticipo. Per ottenere tale lasciapassare occorre contattare la segreteria del seminario (ip-libe@europarl.europa.eu) prima del **3 marzo 2007**. È essenziale far pervenire il nome completo, l'indirizzo e la data di nascita. Senza questi dati il Servizio sicurezza non potrà rilasciare i badge.

Il servizio di interpretariato sarà disponibile nelle seguenti lingue: EN, FR, DE, IT, NL, ES, HU, EL, PT, RO, SV, PL

Segreteria del seminario	Telefono	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Anita BULTENA <i>Amministratore</i>	+32.2.284.25.32	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 RMD 01J024 B-1047 Bruxelles	ip-libe@europarl.europa.eu
Hélène CALERS <i>Amministratore</i>	+32.2.284.07.68	Parlamento europeo Rue Wiertz 60 RMD 01J048 B-1047 Bruxelles	
Olivera MANDIC <i>Assistente</i>	+32.2.283.24.65	Parlamento europeo Rue Wiertz RMD 1J022 1047 Bruxelles	
Anne DE CONINCK <i>Assistente</i>	+32.2.284.21.79	Parlamento europeo Rue Wiertz RMD 1J026 1047 Bruxelles	
Eva PICKMANN <i>Assistente</i>	+32.2.284.20.94	Parlamento europeo Rue Wiertz RMD 1J002 1047 Bruxelles	